

Relazione

Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali rese a favore dell'amministrazione regionale e locale e della committenza privata nell'ambito di procedimenti amministrativi

La presente proposta si colloca nell'ambito dell'attuale disciplina nazionale in materia di equo compenso delle prestazioni professionali e segue la Decisione della Giunta n. 29 del 6 marzo 2018, che detta indirizzi alle strutture regionali e agli enti dipendenti in materia di procedure di acquisizione di servizi professionali.

La proposta prevede disposizioni a tutela delle prestazioni professionali acquisite dalla Regione e dagli enti del sistema regionale e locale, nonché di quelle rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione da privati cittadini e imprese. La finalità perseguita è infatti il pieno riconoscimento del valore sociale ed economico delle suddette prestazioni attraverso la concreta attuazione del principio dell'equo compenso.

In particolare:

- **l'art. 2** prevede che nelle procedure di acquisizione di servizi professionali sia assicurato ai professionisti un equo compenso in proporzione alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche delle prestazioni richieste come previsto dal d.l. 148/2017, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero sulla base dei parametri prefissati con decreti ministeriali relativamente alle diverse professioni. Nel caso di professioni per le quali non siano stati approvati specifici parametri, il compenso è determinato con riferimento a prestazioni similari, anche se rese da categorie professionali diverse.

L'articolo specifica che la procedura dev'essere impostata in modo tale da evitare il ricorso a criteri di valutazione dell'offerta che possano risultare potenzialmente idonei a creare uno squilibrio fra prestazioni professionali rese e compensi. Inoltre, si rimarca l'esigenza di valutare le singole clausole dello schema di contratto per evitare di incorrere in clausole di natura vessatoria, come definite dalla normativa professionale forense.

- **l'art. 3** intende responsabilizzare la committenza privata delineando un percorso virtuoso nel rapporto col professionista. La norma prevede che all'istanza autorizzativa o di intervento diretto da presentare alla pubblica amministrazione sia allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si attesta la sottoscrizione di lettere di affidamento di incarico ai professionisti,

ove sono definiti compensi equi e termini certi per il pagamento degli stessi, nonché l'avvenuto adempimento delle obbligazioni assunte.

L'art. 3 stabilisce inoltre che la Giunta regionale, con propria deliberazione, approvi linee guida sulle modalità di controllo, anche a campione, delle dichiarazioni rese, sulla base delle quali le amministrazioni di cui all'art. 1 adotteranno la propria disciplina.

- l'**art. 4** attesta infine che dall'attuazione della presente legge non deriva alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale.